



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

III SEZIONE CIVILE

Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5968/2022, promossa con ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.* da:

CONSERF S.R.L.S. (c.f.: 15374991006) quale mandataria di **NELLA MARIA** [REDACTED] (c.f.: [REDACTED]), con l'avv. Andrea Ruocco

– ricorrente –

nei confronti di:

PRESTITALIA S.P.A. (c.f.: 01464750668), con l'avv. [REDACTED]

– convenuta –

Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni,

- rilevato che la scrivente ha disposto lo svolgimento dell'udienza del 26/7/2023 secondo le modalità previste dall'art. 127-*ter* c.p.c.;
- viste le note scritte depositate telematicamente dalle parti;
- rilevato che la controversia verte su circostanze documentali e può essere decisa sulla base delle difese svolte dalle parti, cioè dei fatti allegati e delle rispettive produzioni documentali;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C.

Con ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.* Conserf s.r.l.s., su mandato di Nella Maria [REDACTED] (v. procura *sub* doc. 3 ric.), ha convenuto in giudizio Prestitalia s.p.a., domandando la condanna della stessa al pagamento di € 8.156,19, a titolo ripetizione di interessi, commissioni, oneri accessori e costi assicurativi indebitamente versati in esecuzione di un contratto di finanziamento usurario.

Sulla predetta somma non può, di contro, applicarsi la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e stante l'assenza di prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1224, II comma c.c..

6. Spese di lite

Le spese seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014 – come da ultimo modificato con D.M. n. 147/2022 – in relazione al valore della condanna, secondo gli importi medi per le fasi di studio, introduttiva e trattazione e minimi per la fase decisoria, in ragione del rito adottato.

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. deve essere esclusa la ripetibilità dei costi per la perizia di parte della ricorrente, in quanto eccessivi e superflui in ragione del carattere generico dei rilievi ivi contenuti, i quali si riducono – salva la quantificazione del TEG – nella riproposizione pedissequa di orientamenti giurisprudenziali.

Per questi motivi

il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- condanna la convenuta a pagare alla ricorrente € 4.806,01, oltre interessi legali dal'1/7/2020 al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 2.127,00 per compensi ed € 145,50 per anticipazioni, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario *ex art. 93 c.p.c.*

Si comunichi

Bergamo, 18 settembre 2023

Il Giudice
dott.ssa Chiara Mazzoni